

## ACCERTAMENTO

---

### **Imposta di registro: cessione di quote non riqualificabile**

di Lucia Recchioni

Il contribuente **può legittimamente scegliere** a quale **schema negoziale** tipico far riferimento, e applicare, conseguentemente, la prevista disciplina in tema di **imposta di registro**, anche se l'atto, **da un punto di vista economico**, ha i **medesimi effetti** di un altro contratto tipico.

Dall'altra parte, l'Amministrazione **non può riqualificare lo schema negoziale**, limitandosi a valorizzare un **collegamento funzionale** tra gli atti tale da comportare un diverso **effetto giuridico finale** delle operazioni compiute.

È questo quanto chiarito dalla **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 2054 del 27.01.2017**.

---

#### **Il caso**

Nell'ottobre 2005 venivano costituite due società, in ognuna delle quali una S.p.A. **conferiva un ramo d'azienda**.

Successivamente, la società conferente **cedeva** a soggetti terzi **la sue quote** nelle due neocostituite società.

L'Agenzia delle Entrate, sostenendo che gli atti negoziali erano stati posti in essere al solo scopo di cedere i due rami d'azienda, **riqualificava** e **liquidava** una maggiore **imposta di registro**.

Considerato che gli atti di **conferimento di azienda** e di **cessione di quote** scontano l'imposta di registro in **misura fissa**, al contrario della **cessione di azienda**, per la quale è invece prevista l'imposta di registro in **misura proporzionale**, veniva quindi liquidata una **maggior imposta** pari ad euro 274.089,00 e 292.932,62 euro, oltre interessi.

In altre parole, l'Amministrazione finanziaria aveva ricondotto ad unità una **pluralità di atti** (conferimento d'azienda e successiva cessione di quote) tassandone **l'effetto finale** (cessione di ramo d'azienda), ai sensi dell'articolo 20 D.P.R. 131/1986.

Si costituivano le società, sostenendo che l'[articolo 20 D.P.R. 131/1986](#), secondo unanime giurisprudenza e dottrina, consente esclusivamente di applicare l'imposta di registro in relazione allo **schema giuridico** che l'atto è **idoneo a produrre, indipendentemente** dalla

**denominazione** indicata dalle parti.

Trascende invece dall'ambito di applicazione del citato articolo 20 la possibilità di tassare l'atto ai fini dell'imposta di registro **travalicando lo schema negoziale** nel quale risulta inquadrabile, individuando un diverso **"effetto economico"**.

È quindi **preclusa** all'Amministrazione la possibilità di richiamare un **"effetto giuridico unitario"** dell'operazione.

### La pronuncia

La Corte di Cassazione si sofferma preliminarmente sulla portata giuridica dell'[articolo 20 D.P.R. 131/1986](#), chiarendo che esso impone di **"privilegiare l'intrinseca natura e gli effetti giuridici"** degli atti, **rispetto al titolo** e alla **forma apparente** degli stessi.

Tuttavia la Suprema Corte esclude, nel caso di specie, l'applicazione del richiamato articolo, sostenendo che, se da un lato **l'Amministrazione non è tenuta ad accogliere acriticamente la "forma apparente"** di un atto, dall'altro la stessa **non può "travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l'atto risulta inquadrabile"**.

È da **escludere** quindi che l'Agenzia delle Entrate possa riliquidare l'imposta di registro richiamando un presunto diverso **effetto economico** dell'atto, accomunando negozi tipici diversi per gli effetti giuridici che si intendono realizzare.

### L'analisi

Si ritiene opportuno precisare che, con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione **non esclude**, automaticamente, **qualsiasi forma di elusione** conseguente alla "manipolazione" degli schemi contrattuali classici, riconoscendo, *ex se*, la veste giuridica di qualsiasi operazione.

Valorizza, invece, la **facoltà** in capo al **contribuente** di **scegliere legittimamente un tipo negoziale** in luogo di un altro, impedendo all'Amministrazione finanziaria di "costruire" una nuova fattispecie imponibile, diversa quella giuridicamente esistente tra le parti, fondandola esclusivamente sul presunto **medesimo effetto economico**.

La pronuncia appare poi essere particolarmente rilevante, soprattutto se si considera che, nell'ambito della disciplina sull'abuso del diritto, è **l'Amministrazione finanziaria** a dover **provare il disegno elusivo**: quest'ultima, quindi, **non potrà limitarsi** ad invocare un **collegamento funzionale** tra i diversi atti, accomunando strumenti giuridici che, pur conducendo ad un **medesimo risultato** dal punto di vista economico, sono comunque

intrinsecamente diversi.

### **Lo studio del notariato**

La pronuncia aderisce alle conclusioni dello **Studio n. 170-2011/T** del **Consiglio Nazionale del Notariato** con il quale ci si era già soffermati sulla **riqualificabilità**, come **cessione di azienda**, della **cessione dell'intero capitale** di una S.r.l..

Lo Studio in commento, oltre ad **escludere** la configurabilità dell'**abuso del diritto**, sostiene altresì che la **riqualificazione** della cessione di quote non può trovare il suo fondamento **nemmeno** nell'[articolo 20 D.P.R. 131/1986](#).

Viene infatti dimostrato che, se da un punto di vista **economico**, il risultato è il **medesimo** (in quanto, in entrambi i casi, si monetizza il complesso dei beni aziendali), dal punto di vista **giuridico** gli effetti sono completamente **diversi**.

Si richiamano, pertanto, a titolo di mero esempio, i differenti regimi in tema di **iscrizione in bilancio** e determinazione delle **plus/minusvalenze**, nonché le diverse norme applicabili in materia di **concorrenza** e di **responsabilità** derivanti dalla passata gestione aziendale.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

## LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI ➤

Roma Verona